

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1155-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 10 dicembre 1965

modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 1966 (V. Stampato n. 2851)

**presentato dal Ministro delle Finanze
(TREMELLONI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)**

**col Ministro del Bilancio
(PIERACCINI)**

**col Ministro dell'Industria e del Commercio
(LAMI STARNUTI)**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero
(MATTARELLA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 aprile 1966*

Approvvigionamento di sale all'industria

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Vendita di sali all'industria)

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere all'industria, con l'osservanza di particolari cautele da essa stabilite, i sali in esenzione da imposta, sempre quando attraverso i pro-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Vendita di sali all'industria)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

cessi industriali i sali non rimangano comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana.

Il prezzo di vendita dei sali all'industria è stabilito con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione dei Monopoli.

Art. 2.

(Importazione di sali per l'industria)

È consentito all'industria, previo nulla osta dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, di introdurre nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio i vari tipi di cloruro di sodio occorrenti alle proprie lavorazioni, in esenzione da imposta, sempre quando attraverso i processi industriali i detti sali non rimangono comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana.

L'importazione di sali (cloruro di sodio) dall'estero, oltre il preventivo nulla osta dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato che può prescrivere, a tutela della relativa imposta sul sale, l'osservanza di particolari cautele, vincoli o formalità, è subordinata, nel caso che sia in vigore un divieto d'importazione, alla concessione della relativa autorizzazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 3.

*(Agevolazioni
per alcune industrie alimentari)*

I prodotti delle industrie della salagione dei pesci, delle budella, del presame o caglio e dei formaggi, sia fabbricati in territorio soggetto a monopolio che importati, sono assoggettati all'imposta sui sali in vigore, in relazione al loro contenuto di cloruro sodico.

Alle industrie della salagione dei pesci, delle budella e dei formaggi è concessa la

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

(Importazione di sali per l'industria)

È consentito ai produttori nazionali, alle condizioni e con le cautele stabilite dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato a tutela del regime fiscale, di introdurre nel territorio della Repubblica soggetto a Monopolio i vari tipi di cloruro di sodio destinati alle lavorazioni industriali esenti da imposta. La medesima facoltà è consentita alle aziende industriali per i quantitativi occorrenti alle proprie lavorazioni sempre che attraverso i processi industriali i detti sali non rimangano comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana.

Identico.

Art. 3.

*(Agevolazioni
per alcune industrie alimentari)*

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

esenzione d'imposta sulla quota parte dei sali che rimane inutilizzata nel processo produttivo.

La quota parte dei sali che beneficia dell'esenzione di cui al precedente comma viene forfetariamente determinata nella seguente misura del sale prelevato:

novanta per cento per l'industria della salagione dei pesci e delle budella e trenta per cento per l'industria della salagione dei formaggi.

All'industria della salagione del presame o caglio, che adopera sale raffinato, è concesso l'abbuono della differenza d'imposta tra il sale raffinato e quello comune.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, vengono stabilite le modalità e cautele per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi nonchè i prezzi complessivi di vendita dei sali alle industrie innanzi menzionate, tenuto conto dell'esenzione contemplata nel presente articolo.

Art. 4.

(Fabbricazione e vendita di tipi speciali di sale alimentare)

L'Amministrazione dei Monopoli può consentire con l'osservanza di particolari cautele, la fabbricazione e la vendita di tipi speciali di sale alimentare a condizione o che vengano adoperati sali di produzione del Monopolio acquistati al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico ovvero che venga pagata la quota fiscale corrispondente al tipo simile di sale in vendita in Italia. L'assimilazione è stabilita dall'Amministrazione dei Monopoli sentito il proprio Consiglio.

Art. 5.

(Vendita ed introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio di sali denaturati o di prodotti contenenti sale)

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere, in esenzione da imposta, i sali denaturati in

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(Fabbricazione e vendita di tipi speciali di sale alimentare)

L'Amministrazione dei Monopoli può consentire con l'osservanza di particolari cautele, la fabbricazione e la vendita di tipi speciali di sale alimentare e di cloruro di sodio chimicamente puro a condizione o che vengano adoperati sali di produzione del Monopolio acquistati al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico ovvero che venga pagata la quota fiscale corrispondente al tipo simile di sale in vendita in Italia. L'assimilazione è stabilita dall'Amministrazione dei Monopoli sentito il proprio Consiglio.

Art. 5.

(Vendita ed introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio di sali denaturati o di prodotti contenenti sale)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

modo da renderli inadatti all'alimentazione umana. Il prezzo di vendita viene determinato con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 1.

È consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei sali denaturati con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli a renderli inadatti alla alimentazione umana.

È consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei prodotti contenenti cloruro sodico purchè inadatti alla alimentazione umana o resi tali mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Qualora per i prodotti di cui ai commi secondo e terzo sia in vigore un divieto di importazione, l'introduzione dei prodotti medesimi dall'estero è subordinata alla concessione della relativa autorizzazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 6.

(Disposizioni finali)

Le disposizioni della presente legge sono stabilite in deroga alle norme della legge 17 luglio 1942, n. 907, modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641.

Il diritto di monopolio, previsto nella legge 17 luglio 1942, n. 907, è sostituito, quando dovuto, dalla quota fiscale di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085.

È abrogata la legge 17 dicembre 1957, n. 1249 e qualsiasi altra disposizione contraria alla presente legge.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere alla determinazione dei prezzi di vendita dei sali con le modalità previste negli articoli precedenti, rimanendo in vigore, nel frattempo, i prezzi di tariffa attuali.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

(Disposizioni finali)

Identico.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

Identico.